

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 418-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978

Comunicata alla Presidenza il 4 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il ritardo nella ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), di fronte al quale la Commissione ha nuovamente sollecitato in materia procedure più tempestive, crea uno spiacevole disagio nell'attività di una istituzione importante per le finalità che persegue e rischia di diminuire le possibilità di avere a Roma, nell'interesse del nostro Paese, la sede definitiva per ora stabilita solo provvisoriamente con l'Accordo in esame.

L'urgenza della approvazione del disegno di legge di ratifica non ha bisogno di particolari sottolineature. Nè occorre approfondire le finalità sancite dall'Accordo istitutivo del FISA, ratificato dall'Italia con la legge 3 dicembre 1977, n. 885, dal momento che è generalmente condivisa l'esigenza di potenziare ogni iniziativa internazionale orientata a favorire il progresso tecnologico e produttivo, la cooperazione, nel campo agricolo e alimentare. All'articolo 6 del citato Accordo istitutivo (sezione 9) si è stabilito che la sede permanente del Fondo, fissata provvisoriamente a Roma dati la disponibilità del Governo italiano e il vantaggio di contatti diretti con la FAO, sarà determinata dal Consiglio dei Governatori. Si è reso pertanto necessario negoziare il presente Accordo per consentire all'istituzione internazionale di svolgere la propria attività e per stabilire in dettaglio i privilegi e le immunità che all'istituzione ed al suo personale devono essere assicurate per l'espletamento delle funzioni previste.

Il contenuto dell'Accordo è nella sostanza simile a quello di analoghi accordi di sede precedentemente stipulati dall'Italia, pur tenendo conto delle evoluzioni che la prassi e la regolamentazione giuridica hanno suggerito, e per una sua particolareggiata valutazione si può rinviare alla relazione ministeriale che accompagna il provvedimento ed è esauriente nella sua parte descrittiva.

Il disegno di legge di ratifica, che prevede gli oneri finanziari (lire 1.800.000.000 per il 1979 e lire 500.000.000 per il 1980) relativi alla predisposizione ed al mantenimento della sede provvisoria, è conforme all'applicazione dell'Accordo.

La Commissione esteri, dopo un circostanziato esame, richiama invece l'attenzione su un punto estremamente delicato dell'Accordo stesso che riguarda le immunità e le agevolazioni da riconoscere al personale di nazionalità italiana che opera all'interno del FISA. Infatti, mentre la tendenza degli amministratori del Fondo, come è dimostrato dallo stesso Accordo, è quella di estendere l'insieme delle immunità e dei privilegi a tutti i dipendenti quale che sia la loro nazionalità, il nostro Governo ha ritenuto di seguire quella che è stata la costante tendenza restrittiva indicata dal Parlamento e di escludere, pertanto, dalle immunità e dai privilegi di carattere personale, con l'eccezione per la parte fiscale, i funzionari di nazionalità italiana: ciò è stato fatto ricorrendo alla Nota interpretativa (punti 10 e 11), acclusa all'Accordo, che vincola ad una applicazione restrittiva secondo una prassi ormai costante anche per altri accordi di sede. Perplessità sono emerse anche per la parte relativa alle esenzioni fiscali che richiederebbe però, allo stato degli atti, una nuova fase negoziale per modificare la Nota interpretativa su questo punto specifico, con il rischio di porre a repentaglio lo stesso Accordo.

Anche altre Commissioni hanno espresso preoccupazioni analoghe. Mentre le Commissioni programmazione e bilancio, agricoltura, finanze e tesoro, hanno dato il loro parere favorevole alla ratifica, la Commissione affari costituzionali ha osservato che « esentando da ogni tassazione diretta salari, emolumenti ed indennità pa-

gati dal Fondo ai funzionari di nazionalità italiana» si entra in contrasto con il disposto « degli articoli 3 e 53 della Costituzione » (disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini italiani che lavorano in Italia). A sua volta la Commissione Giustizia ha osservato, nel proprio parere, che sarebbe stato opportuno che « il Governo avesse preventivamente risolto il problema della diversa interpretazione dell'estensione ai funzionari di nazionalità italiana dei benefici relativi ad esenzioni da tassazione e ad agevolazioni finanziarie ».

Nonostante i rilievi ricordati appare condivisibile l'opinione del Governo, contenuta nella relazione ministeriale, circa la necessità di escludere le immunità ed i privilegi — ad eccezione per le esenzioni fiscali — per i funzionari italiani dal momento che il personale di altra nazionalità « necessita di particolari agevolazioni proprio perchè tenuto a prestare la propria opera fuori dal Paese di origine ». Anche per non creare dannosi precedenti o difformità di trattamento in casi analoghi è opportuno prevedere, per il futuro, una normativa da applicare generalmente e da tener presente nei negoziati per gli accordi di sede. Ma l'esclusione di agevolazioni non giustificate non può che essere rigida secondo lo stesso suggerimento del Governo. Stupiscono, pertan-

to, le considerazioni finali della relazione ministeriale in cui il Governo si rimette ad una eventuale interpretazione estensiva del Parlamento — nè affermata in casi precedenti, nè richiesta — e fa riferimento ad una non meglio precisata e dubbia disponibilità a perfezionare di conseguenza l'atto normativo.

Data la delicatezza della materia è del tutto comprensibile e doverosa la riserva della Commissione Esteri, che il relatore ha l'obbligo di trasmettere all'Assemblea, di esprimere il proprio assenso alla ratifica a condizione che il Governo, considerando superate ed ininfluenti le considerazioni finali della relazione ministeriale, si ritenga vincolato alla applicazione restrittiva, come precisato al punto 11 della Nota interpretativa, che esclude dalle immunità e dai benefici di carattere speciale e personale i funzionari di nazionalità italiana. Sulla base della risposta che il Governo vorrà dare al quesito posto, il relatore, a nome della Commissione Esteri, raccomanda all'Assemblea di approvare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978.

GRANELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

19 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che sia modificato il punto 11 della Nota interpretativa, che, esentando da ogni tassazione diretta salari, emolumenti ed indennità, pagati dal Fondo ai funzionari di nazionalità italiana, è contrario al disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione (disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini italiani che lavorano in Italia).

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

11 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza comunica di non aver nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa dell'Accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in lire 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in lire 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.